

ACCORDO QUADRO
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI SU TECNOLOGIE E
METODICHE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI DI STIMA E DIMENSIONAMENTO
DI ASSET APPLICATIVI
(Gara n. GA23_011 – LOTTO 2 – CIG B254FA2360)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini [REDACTED], [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

E

Tecnet Dati S.r.l., con sede legale in Collegno (TO), Via Damiano Chiesa n. 26, CAP 10093, Codice Fiscale 09205650154 e P. IVA. 05793500017, in persona del Legale Rappresentante Giorgio Marras, [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto presso la Società Tecnet Dati S.r.l., (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data **12 dicembre 2023** il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea a lotti, finalizzata alla sottoscrizione di **Accordi Quadro** conclusi con un solo operatore

economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi informatici su tecnologie e metodiche ad alta specializzazione, mediante l'espletamento di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di **Accordi Quadro**, gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- in data **31 maggio 2024** il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione del Lotto 2 della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione efficace in favore della Società in epigrafe;
- con provvedimento del **04 giugno 2024** il Responsabile Unico del Progetto, sussistendo le ragioni di urgenza di cui al comma 8 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di garantire l'erogazione del servizio oggetto d'appalto senza soluzione di continuità, posto che l'attuale contratto in vigore aveva naturale scadenza al 30/06/2024 e che, in conseguenza di un picco di attività dovuto alla necessità di soddisfacimento di nuove esigenze degli Enti e in particolare di Regione Piemonte, si stimava l'esaurimento anticipato di tale contratto in essere, autorizzava l'esecuzione anticipata del Contratto medesimo a decorrere dalla data del **05 giugno 2024**;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 91.409,50** (Euro novantunomilaquattrocentonove/50) con polizza fidejussoria n. 2024/50/2695229 del 06/06/2024 rilasciata da Reale Mutua di Assicurazioni ed ha presentato la polizza assicurativa n. 2017/03/2300091, per un massimale non inferiore ad **Euro 300.000,00 (trecentomila/00)**, a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara;

- le Parti intendono disciplinare con il presente Accordo Quadro i termini e le condizioni in base ai quali il CSI-Piemonte potrà affidare all'Appaltatore l'erogazione di **Servizi informatici specialistici di stima e dimensionamento di asset applicativi**, in conformità ai termini della Documentazione di Gara nel suo complesso, ivi compresi il presente Accordo Quadro e i suoi Allegati, che definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;
- l'Appaltatore riconosce che il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati:

- Allegato 1: Clausole vessatorie;
- Allegato 2: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici Lotto 2 e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3: Offerta Economica Lotto 2;
- Allegato 4: Offerta Tecnica Lotto 2 (ancorché non materialmente

allegata).

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza. Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Accordo Quadro (nel seguito anche "Accordo"): accordo concluso tra il CSI e l'Appaltatore, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni relative agli eventuali **Ordini di Servizio** aventi per oggetto puntuali richieste di erogazione delle prestazioni che potranno essere emessi dal CSI entro il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro;

Ordine di Servizio: formale richiesta di erogazione di prestazioni, che potrà essere costituita da uno o più task (dimensionati in gg/pp "a consumo", oppure in gg/persona "a corpo", oppure da un misto di essi), da svolgersi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione del rischio a carico dell'Appaltatore.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente Accordo Quadro contiene le disposizioni che regolano i rapporti intercorrenti tra il CSI-Piemonte e l'Appaltatore nell'ambito della erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, in particolare, dei successivi Ordini di Servizio, che potranno essere emessi dal Committente sulla base delle proprie specifiche esigenze. In particolare, i servizi che potranno essere richiesti sono declinati e specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici -

Lotto 2. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto –Requisiti Tecnici Lotto 2, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica Lotto 2". L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici Lotto 2 e nell'allegata "Offerta tecnica Lotto 2".

Art. 3 – DURATA

Il presente Accordo Quadro ha avuto decorrenza dal **05 giugno 2024**, data di esecuzione anticipata dello stesso (ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e si concluderà trascorsi **42 (quarantadue) mesi** - ovvero inferiore, nel caso in cui l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, quale risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario, dovesse esaurirsi prima della naturale scadenza - a decorrere dall'avvenuta presa in carico dei servizi, che avverrà con le modalità e le tempistiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici - Lotto 2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale il CSI potrà procedere, sulla base delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento nei confronti dell'Appaltatore di puntuali richieste di erogazione di prestazioni, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici - Lotto

2. La durata e la decorrenza dei singoli Ordini di Servizio che il Committente si riserverà di emettere, sarà variabile e definita di volta in volta in funzione delle esigenze e disponibilità del Committente e, comunque, non potrà superare la scadenza dell'Accordo Quadro.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è determinato, sulla base dell'Offerta economica Lotto 2 allegata, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato non vincolante per il CSI-Piemonte, relativo all'intera durata del presente Accordo Quadro, pari ad **Euro 914.095,00** (Euro novecentoquattordicimilanovantacinque/00), oltre oneri di legge. Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo stimato come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione, in quanto rappresenta il perimetro economico massimo per l'intera durata contrattuale - come tale non vincolante - al cui interno sarà possibile definire i fabbisogni e le relative eventuali variazioni. Si specifica che le quantità indicate per tipologia di servizio sono puramente stimate e non vincolanti e potranno subire variazioni nel corso della durata contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad un qualche indennizzo nel caso in cui il Committente non utilizzi l'intero importo stimato del presente Accordo Quadro durante il periodo di durata del medesimo, o qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine di durata dell'Accordo Quadro, oppure nel caso in cui non sia richiesta l'esecuzione di prestazioni. Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono **pari a zero**, salva un'eventuale

diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito eventuale D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che, nel caso in cui si riscontrassero oneri derivanti da rischi di interferenza, verrà redatto congiuntamente da CSI e Aggiudicatario ed allegato all'Accordo Quadro e costituirà parte integrante e sostanziale del medesimo. L'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, che potrà essere richiesta dal Committente mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio, sarà remunerata applicando i prezzi unitari nel seguito indicati, di cui all'Offerta economica Lotto 2 allegata:

A) Prezzi unitari offerti, espressi in Euro (oltre oneri di legge):

SERVIZIO INFORMATICO	UNITÀ DI MISURA	Q. TA' GG/UOMO STIMATI E NON VINCOLANTI	IMPORTO UNITARIO OFFERTO (Euro gg/uomo)
Function Point Analyst	GG/PP A Consumo / A corpo	2.275	€ 401,80

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro potranno essere erogati "a corpo" o "a consumo" e il relativo corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base dei gg/uu effettivamente commissionati ed erogati e della tariffa di aggiudicazione relativa al servizio stesso e/o alla/alle figura/e professionale/i ingaggiata/e. Si specifica che le quantità indicate per tipologia di servizio sono puramente stimate e non vincolanti e potranno subire variazioni nel corso della durata contrattuale e che la stima delle quantità indicate è riferita alle prestazioni che, complessivamente, possono essere richieste ed erogate nella modalità sia "a corpo" sia "a consumo". Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale all'interno del territorio nazionale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli

oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Accordo Quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente Accordo Quadro, comprese quelle economiche, una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo massimo stimato previsto dall'Accordo Quadro.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e dei corrispettivi è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 60 del Codice.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

- in base alle prestazioni rese nel periodo di competenza, a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori), disposto su **base mensile** e relativo certificato di pagamento;

Il RUP trasmette all'Appaltatore il verbale di Stato di Avanzamento (SAL) sottoscritto ed il relativo Certificato di Pagamento (CdP) entro 7 giorni dall'adozione del SAL. Ai sensi dell'art. 125 del Codice i pagamenti relativi ai corrispettivi, debitamente certificati e fatturati, sono effettuati nel termine di **30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni SAL. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Qualora l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. All'esito positivo della verifica di conformità e, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo della Verifica di Conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere intestate al CSI-Piemonte ed essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a

prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine CSI di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del Certificato di Pagamento emesso, nonché l'eventuale codificazione contabile relativa alle forme di finanziamento che saranno previste nell'ambito del presente appalto. In caso di prestazioni afferenti ad interventi finanziati da Fondi PNRR o altri Fondi sarà richiesta la separata fatturazione delle stesse, recante indicazione del CUP di riferimento e precisa indicazione del Progetto di riferimento. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di Verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare. In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel Certificato di Pagamento. Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le

informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Accordo Quadro, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici - Lotto 2 nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. Nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, in considerazione della

particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente **entro 5 (cinque)** giorni lavorativi dalla relativa richiesta. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di affiancamento, l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi **con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo** e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso delle medesime competenze e conoscenze professionali possedute dal personale originariamente indicato e, qualora richiesto, dovranno avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori a quelle della risorsa da sostituire. Ove il CSI-Piemonte ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore si obbliga a rendere disponibile la nuova figura professionale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine, o nel diverso termine indicato dal CSI-Piemonte. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione

dell'Amministrazione, e la figura professionale risultasse inadeguata, l'Amministrazione si riserva di applicare la penale di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici - Lotto 2. L'Appaltatore prende atto che il Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento nel corso del periodo di durata dell'Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici - Lotto 2, nonché, per gli aspetti migliorativi, nell'Offerta tecnica - Lotto 2. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie, malattia o licenziamento.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici Lotto 2. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione;

in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo dell'Accordo Quadro, il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente Accordo Quadro e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in Accordo Quadro non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma

siano stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 11 – GARANZIA

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro devono essere garantite per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della prestazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a sostituire il bene e/o a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo. L'emissione del Certificato di verifica di conformità non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 12.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli

obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente Accordo Quadro, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 12.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai degli art. 11, comma 1 e 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per

iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario dell'Accordo Quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge N. 112/2008, Convertito In Legge N. 133/2008, E Secondo Quanto Previsto Dal Decreto Del Ministero Del Lavoro, Della Salute E Delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 13 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla relativa gara.

Art. 14 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore, in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato [REDACTED] che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'Accordo Quadro. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore

come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 15 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente Accordo Quadro, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando il domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici Lotto 2. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 16 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Committente e l'Appaltatore,

ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici Lotto 2 nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla

norma 45001, e al rispetto dei requisiti espressi dal presente Accordo Quadro e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Accordo Quadro l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto

a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento **Allegato E - Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL**, fornito in sede di partecipazione alla procedura di gara. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Accordo Quadro, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente Accordo Quadro. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle

informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

Art. 18 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali acquisiti nell'ambito della gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente Accordo Quadro siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 19 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-

Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 20 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice

Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 21 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 21.1 – Software sviluppato ad hoc

Qualora oggetto dell'affidamento sia in tutto o anche solo in parte, anche in forma eventuale, una attività di sviluppo ad hoc (specifici soluzioni e/o personalizzazioni), quanto verrà effettivamente realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente Accordo Quadro, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del CSI-Piemonte e/o, nel caso, dell'Ente nel cui interesse il Committente sta agendo, ove e come specificato e definito nel Capitolato (di seguito, complessivamente, CSI/Ente o anche Committente). In particolare, il Committente - salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che andranno nel caso verificate e documentate con il Responsabile unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro - acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti patrimoniali d'autore (rif. artt. 1-19; artt. 64 bis e ss L.633/1941) relativi a tutto il software sviluppato ad hoc su indicazione del CSI-Piemonte stesso, incluso software sviluppato ex novo, personalizzazioni, ovvero porzioni di codice (binario e sorgente) sviluppate ad hoc in relazione e/o prodotte dalle attività di

personalizzazione previste – effettuate dal Fornitore, e/o opere derivate eventualmente realizzate dal Fornitore nell’interesse del CSI-Piemonte, su sua indicazione ed in forza dei diritti da quest’ultimo acquisiti sul prodotto software originario, nonché, nel caso, tutti i diritti sulle banche dati create, incluso il relativo diritto “sui generis”(rif. art. 102-bis e ss L. 633/1941), nonché gli eventuali diritti di proprietà industriale nel caso coinvolti (rif. D.lgs. 30/2005). Tale titolarità, in particolare, si estenderà anche a tutti i Materiali (codice binario, codice sorgente, nonché documentazione cartacea e/o informatica a supporto, script di build, ed ogni altro materiale e/o artefatto, preparatorio e/o a corredo, marchi e disegni, etc., realizzato nel corso ed in ragione dell’affidamento necessario per la generazione e l’autonoma manutenzione del prodotto, e/o comunque prodotto durante il processo di sviluppo e utilizzo del software, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc.,) prodotti dal Fornitore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l’espletamento dell’oggetto dell’Accordo Quadro stesso. Conseguentemente, ed in ogni caso, anche le basi di dati utilizzate, visionate o a cui il Fornitore possa comunque avere accesso nel corso ed in ragione dell’instaurato rapporto contrattuale sono di esclusiva titolarità del CSI o dei suoi consorziati che li detengono in modo completo ed esclusivo. Inoltre, spettano al CSI-Piemonte tutti i diritti riconosciuti dalla Legge n. 633/1941 e s.m.i. in relazione alle eventuali banche dati costituite e/o integrate tramite il Fornitore. Inoltre, i dati eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti negli archivi del CSI e/o dei suoi consorziati dal Fornitore sono da considerarsi nella titolarità – o comunque nella disponibilità esclusiva – del CSI e/o dei suoi consorziati. Più in generale, il Committente acquisisce la titolarità di tutti i

Materiali (dati, informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici, artefatti, lavori preparatori, etc.) prodotti dal Fornitore in adempimento degli obblighi contrattuali. Il Fornitore si impegna quindi anche a non utilizzare ai fini di autonomo sviluppo di software e di prestazione di servizi, o in qualsivoglia diversa ed autonoma modalità e finalità i Materiali qui in oggetto ovvero di utilizzarli per scopi diversi da quelli del presente rapporto contrattuale anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salva acquisizione di diverso ed autonomo titolo. Il Fornitore dovrà in ogni caso garantire al Consorzio una autonoma gestione e manutenzione della soluzione così commissionata nella sua totalità. Di conseguenza, il Fornitore garantirà indipendenza della soluzione oggetto di sviluppo dalle idee, i concetti, il know how, i metodi / tecniche ed elementi documentali preesistenti autonomamente utilizzati dal Fornitore da cui potrà eventualmente muovere la produzione di quanto oggetto dell'Accordo Quadro (cd. Background), inclusi eventuali strumenti e ambienti infrastrutturali di sviluppo e manutenzione preesistenti, propri del - ovvero in uso al - Fornitore, ovvero l'uso di strumenti di sviluppo open source ovvero soluzioni alternative di volta in volta concordate con il Responsabile unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, idonee comunque a garantire la summenzionata autonomia. Più precisamente, spetterà al Committente la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software oggetto di sviluppo intendendosi con esso le parti di software effettivamente sviluppate in esecuzione del presente Accordo Quadro. Qualora oggetto del presente Accordo Quadro costituisca lo sviluppo di una autonoma soluzione, quanto sviluppato ad hoc, come sopra definito e nei termini di seguito meglio specificati, dovrà essere realizzato –

salvo diverso specifico accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro per motivate specifiche tecniche - in modo da permetterne il rilascio su repertorio pubblico con licenza aperta. In particolare, ove si preveda – in tutto o in parte – un servizio di sviluppo di una soluzione software, rimane inteso che essa dovrà essere realizzata con modalità tali da permetterne l'integrale rilascio – ovvero come opera complessivamente intesa – da parte del Committente, che ne acquisirà la titolarità – come sopra precisato – secondo la licenza aperta di seguito indicata e/o definita/ridefinita in corso di servizio tramite confronto con il RUP e/o DEC del Contratto. Qualora lo sviluppo si basasse e/o impiegasse – previa comunicazione al CSI-Piemonte come di seguito precisato - sull'utilizzo di componenti software già esistenti di terzi (es: librerie e framework open source), di esse dovrà essere garantita al Committente la relativa licenza d'uso, sempre e comunque compatibile con le finalità di rilascio della soluzione commissionata in software libero. Qualora oggetto della prestazione sia costituito in tutto o in parte dalla realizzazione di personalizzazioni e/o evoluzione e/o moduli integrativi di una soluzione preesistente i) di terzi resa disponibile come Software Licenziato; ii) del Committente ma non ancora messa a disposizione come Software Aperto; – salvo diverso specifico accordo formalizzato con il RUP o DEC del Contratto esecutivo per motivate specifiche tecniche – detti sviluppi ad hoc dovranno essere realizzati in modo separato dal resto del software, in modo che essi possano essere egualmente rilasciati con licenza aperta. In detta ipotesi, al medesimo fine, il Fornitore dovrà indicare le relative dipendenze (che dovranno essere accluse nella documentazione a corredo della

pubblicazione). Qualora oggetto della prestazione sia costituito in tutto o in parte dalla realizzazione di personalizzazioni e/o evoluzione e/o moduli integrativi di una soluzione preesistente di terzi resa disponibile come Software Aperto – salvo diverso specifico accordo formalizzato con il RUP o DEC del Contratto esecutivo per motivate specifiche tecniche – detti sviluppi ad hoc dovranno essere realizzati in coerenza e compatibili con la relativa licenza aperta, in modo da poter essere a discrezione del Committente trasmessi dal Committente alla community di origine ed essere comunque ed in ogni caso rilasciati con licenza medesima (o, motivatamente, compatibile). Anche in questa ipotesi, il Fornitore dovrà indicare le relative dipendenze (che dovranno essere accluse nella documentazione a corredo della pubblicazione). Ove non altrimenti diversamente formalizzato, ovvero fatte salve le ipotesi di cui sopra, il Committente indica come licenza aperta con cui dover poter rilasciare la soluzione la licenza EUPL 1.2 e seguenti. Inoltre, dichiara fin d’ora che – debitamente giustificato e condiviso (ad esempio, in caso di incompatibilità tra componenti non altrimenti evitabile a costi ritenuti sostenibili) il CSI-Piemonte ammetterà un rilascio secondo le seguenti licenze, enunciate in ordine di preferenza: GPLv3 e seguenti, GPLv2 e seguenti. La scelta di altre licenze dovrà essere oggetto di specifico accordo, e non mera comunicazione. In conseguenza di quanto sopra, ed in ragione dell’interesse a pubblicare con licenza aperta la soluzione nel suo complesso, il Fornitore, d’accordo con il CSI-Piemonte e previa comunicazione a quest’ultimo, potrà realizzare gli sviluppi ad hoc integrandoli anche con elementi di terze parti (a mero titolo di esempio, librerie, script, etc.) solo e soltanto se rilasciati in forma documentata con licenza compatibile con la licenza sopra identificata e/o altrimenti

formalizzata in corso di servizio. La validazione da parte del CSI sarà subordinata comunque all'avvenuta documentata verifica di tali elementi di compatibilità a carico del Fornitore. Di tali componenti di terze parti, nonché della relativa documentazione attestante versione, sito di acquisizione e relativa licenza, sarà fornita completa documentazione al CSI-Piemonte, in documento allegato alla soluzione stessa (cd. "Bill of Material"). Il Fornitore si impegna quindi – nella prestazione dei servizi professionali di sviluppo / personalizzazione ad hoc nel caso oggetto della prestazione - a garantire la sussistenza in capo al CSI dei diritti necessari all'impiego dei Materiali sopra richiamati (ovvero titolarità in caso di sviluppo ad hoc e compatibilità del licensing delle componenti software di terzi laddove eventualmente inglobate e/o richiamate in qualsiasi modo nel o dal Materiale oggetto di rilascio) in modo che su questi non gravino diritti di soggetti terzi di cui possa essere eventualmente lamentata violazione. Il Fornitore si impegna, a manlevare il CSI-Piemonte da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione all'uso improprio del software rispetto ai diritti sopra richiamati. Rimane inteso che qualora oggetto dell'attività affidata sia una manutenzione/evoluzione/gestione di una soluzione di titolarità e/o nella disponibilità del Consorzio, pre-esistente ovvero comunque altrimenti acquisita da parte del CSI, quest'ultimo ne fornirà tutte le componenti preesistenti, garantendo il diritto per il Fornitore di intervenire nei termini richiesti e impegnandosi a manlevare il Fornitore stesso in caso di contestazioni di terzi connesse alle attività da questi svolte nell'interesse del Consorzio. Comunque, ed in ogni caso, la consegna di quanto dovuto in ragione del presente articolo dovrà essere debitamente formalizzata mediante

verbale ad hoc. Nel caso di consegna di sorgenti, essi dovranno essere forniti completi di documentazione necessaria e sufficiente per eseguirne il relativo build. Più specificamente e come sopra richiamato, dovranno essere forniti tutti gli artefatti necessari per ottenere il codice eseguibile e mantenerlo nel tempo, incluso il summenzionato Bill of Material.

Art. 22 – LICENZE SOFTWARE

Con riferimento ai moduli software che saranno eventualmente messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), di cui il CSI-Piemonte è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Committente e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari. In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore, non potranno essere copiati e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il Committente. In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Committente il servizio in oggetto. L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore o ai suoi dipendenti. In caso di installazione del modulo client relativo alla licenza SAS si precisa che l'hardware dovrà essere sito sul territorio italiano. Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà

effettuata a cura del Committente. In occasione dell'installazione, verranno fornite copie delle rispettive licenze, le cui condizioni l'Appaltatore è tenuto a rispettare - in corso di servizio -, così come imposte al CSI-Piemonte, in qualità di Licenziatario. Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra Committente e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del Committente: al proposito, quindi, l'Appaltatore accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto. Inoltre, l'Appaltatore potrà avere accesso anche al software reso disponibile via VPN – inclusi i moduli server corrispondenti ai moduli client installati - nonché alla piattaforma Enterprise SAS e SAP Business Objects sita presso la Server Farm del CSI esclusivamente allo scopo, nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto. L'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal Committente, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli e non potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente appalto e per il rispettivo tempo necessario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore proprio e/o di terzi diversi dal CSI e/o l'utilizzo per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal Committente;

- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il Committente.

L'Appaltatore accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software. Inoltre, l'Appaltatore accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il Committente riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore. In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al Committente e si obbliga a manlevarlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del Software da parte dell'Appaltatore.

Art. 23 – RISOLUZIONE

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il presente Accordo Quadro durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 122, comma 1 del

D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II - *I requisiti di ordine generale*.

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro con atto scritto comunicato all'appaltatore. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il CSI I si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze

previste dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 122. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale è redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga dichiarerà la risoluzione del presente Accordo Quadro, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal presente Accordo Quadro qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del presente Accordo Quadro o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente Accordo Quadro o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto di Accordo Quadro. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del presente Accordo Quadro di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente Accordo Quadro. Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo Quadro. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 24 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui

all'art.124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 25 – RECESSO DEL COMMITTENTE DALL'ACCORDO QUADRO

Il Committente potrà recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente Accordo Quadro vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente Accordo Quadro.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo Quadro. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, l'Accordo Quadro medesimo si risolverà di diritto.

Art. 27 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente Accordo Quadro è regolata ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 28 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente Accordo Quadro è competente il Foro di Torino. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dell'Accordo Quadro. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri. In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 29 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 30 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Accordo Quadro, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo Quadro, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte
Il Direttore Generale
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Tecnet Dati S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Giorgio Marras

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 31 luglio 2024